

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/463 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2019****che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.
- (2) L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) 2015/2365, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
- (3) In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di altri enti pubblici degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché degli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365 non sarà più applicabile alla banca centrale del Regno Unito e agli altri enti britannici che svolgono funzioni analoghe nonché ad altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito.
- (4) La Commissione ha effettuato una valutazione del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dalle norme applicabili nel Regno Unito in ordine alle operazioni di finanziamento tramite titoli dopo il recesso dall'Unione e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (5) Nella valutazione la Commissione ha concluso che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4 e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365.
- (6) Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC e agli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché agli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365.
- (7) Di conseguenza, la banca centrale del Regno Unito e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei soggetti esonerati di cui al regolamento (UE) 2015/2365.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2365.
- (9) La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.

⁽¹⁾ GUL 337 del 23.12.2015, pag. 1.

- (10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è aggiunta la seguente lettera c):

- «c) la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER
